

STATUTO

Comitato Cittadino Organizzazioni Italiane di Winterthur

2007

STATUTO

I. Nome, sede, scopo

Art. 1 Sotto il nome di "Comitato Cittadino delle Organizzazioni Italiane Winterthur" – di seguito denominato **Comitato** - esiste a Winterthur dal 1964, un Comitato ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, che opera nel rispetto della Costituzione Italiana e nella osservanza delle leggi del paese ospitante.

E' il riferimento unitario delle organizzazioni / associazioni italiane del circondario e portavoce e difensore delle istanze della collettività italiana.

Art. 2 Scopo del Comitato è di:

- a) promuovere la solidarietà sociale;
- b) promuovere attività culturali, sportive e di informazione;
- c) favorire l'integrazione dei cittadini italiani residenti;
- d) collaborare con le Autorità diplomatiche italiane e Autorità locali;
- e) collaborare con enti pubblici e privati che operano nel campo sociale, culturale, dell'istruzione, scientifico, artistico e sindacale;

II. Membri

Art. 3 Possono aderire e diventare membri:

- a) Organizzazioni / Associazioni / Istituzioni;
- b) Per aderirvi bisogna presentare una richiesta scritta accompagnata dalla copia del proprio statuto o regolamento in dotazione al momento della richiesta, che deve contemplare gli scopi dell'art. 2 e sottoscrivendo il presente Statuto.
- c) Versare una quota annua di Frsv. 20.- per rinnovare l'adesione al Comitato.
- d) La Segreteria in carica decide a maggioranza qualificata l'accettazione del nuovo membro, nella riunione successiva alla richiesta di adesione.

Art. 4 Ogni organizzazione / associazione / istituzione aderente al Comitato delega, in seno all'assemblea dei delegati, due rappresentanti con diritto di voto e di delega di cui uno é il proprio presidente o responsabile. Il delegato che non può intervenire all'assemblea ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega vidimata dal Presidente della propria associazione.

Art. 5 Dimissioni / Ritiri

- a) Le dimissioni o sostituzioni dei propri delegati devono essere comunicate per iscritto alla Segreteria del Comitato, così come le nuove deleghe.
- b) Il ritiro dell'organizzazione / associazione / istituzione deve essere comunicato per iscritto alla Segreteria del Comitato che lo comunicherà alla successiva assemblea dei delegati.

III. Organizzazione

Art. 6 Gli organi del Comitato sono:

- a) L'Assemblea generale;
- b) L'Assemblea dei delegati;
- c) La Segreteria;
- d) Le Commissioni di lavoro;
- e) Il Collegio di revisione;

- Art. 7** L'Assemblea generale ha i seguenti compiti:
- a) approvare le relazioni di attività e di bilancio;
 - b) dare scarico alla Segreteria;
 - c) eleggere il presidente a maggioranza assoluta;
 - d) eleggere da 6 a 8 membri della segreteria;
 - e) nominare i membri del Collegio di revisione;
 - f) nominare soci e presidenti onorari.
- Art. 8** L'assemblea generale ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche viene convocata ogni due anni e deve essere tenuta entro il 30 giugno dell'anno di scadenza. Essa sarà intercalata da un'assemblea generale annuale convocata anche entro il 30 giugno dell'anno in corso per illustrare preventivo, consuntivo e attività svolte o in fase di svolgimento.
Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni qualvolta 1/5 dei membri ne faccia richiesta con motivazione scritta e firmata oppure quando la Segreteria o il Collegio di revisione lo ritengono necessario.
- Art. 9** L'avviso per l'assemblea va fatto, dal presidente o chi ne fa le veci, con una comunicazione scritta indicante la data, 30 giorni prima dell'assemblea e con un invito contenente l'ordine del giorno almeno 14 giorni prima che l'assemblea abbia luogo. L'Assemblea è deliberante se risultano presenti 2/3 dei delegati, oppure in seconda convocazione, 15 giorni dopo, con qualsiasi numero di delegati presenti.
Dal 30esimo al 20esimo giorno prima di un'assemblea ordinaria i delegati possono proporre proposte da inserire nell'ordine del giorno.
Le assemblee sono pubbliche, con diritto di voto ai soli delegati.
La procura del delegato rappresentato, scritta e firmata dal presidente della propria associazione, va consegnata alla presidenza prima dell'inizio dell'assemblea.
- Art. 10** L'assemblea dei delegati si riunisce ogni tre mesi oppure quando la Segreteria lo ritiene necessario. È convocata dal presidente e in assenza dal vicepresidente o dal segretario. La convocazione contenente l'ordine del giorno e il verbale della riunione precedente vanno inviati ai delegati 10 giorni prima della riunione. Le decisioni sono prese, con voto palese, a maggioranza assoluta dei delegati presenti e rappresentati. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da 1/4 dei delegati. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. Alle riunioni si possono invitare esperti per discutere questioni specifiche. L'assemblea dei delegati delibera sui punti all'ordine del giorno, sulle spese straordinarie, e per proposte ritenute urgenti dalla Segreteria. I punti e le proposte non evase saranno trattati nella riunione successiva.
- Art. 11** La Segreteria è composta da sette a nove membri, compreso il presidente, sono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Alla prima riunione convocata dal presidente eletto, entro 10 giorni dopo l'assemblea, avviene la distribuzione delle cariche: vicepresidente, segretario, cassiere e commissioni.
La Segreteria ha compiti operativi e di proposte; Si riunisce se il presidente o la maggioranza lo ritiene necessario, in ogni modo 15 giorni prima dell'assemblea dei delegati ed è convocata dal presidente o di chi fa le veci.

La Segreteria stabilisce l'ordine del giorno per l'assemblea dei delegati inserendovi le proposte pervenute e quelle inevase nella riunione precedente. La Segreteria può deliberare, per casi urgenti, fino ad una spesa massima di Frsv. 1'200.- annui.

Art. 12 Il Collegio di revisione si compone da due membri effettivi e da uno supplente, dei quali ogni anno ne va sostituito uno. Il Collegio ha l'obbligo di controllare i rendiconti e di esigere la presentazione di tutti gli atti contabili necessari dal cassiere e presentare i risultati alla Segreteria e riferire all'Assemblea generale.

IV. Funzionamento

Art. 13 Per il proprio finanziamento il Comitato si avvale dei contributi delle organizzazioni / associazioni / organizzazioni aderenti, di enti pubblici e privati e di donazioni.

Ai membri di segreteria, ai delegati e ai collaboratori esterni, sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività del Comitato.

Per gli impegni economici presi dal Comitato è esclusa la responsabilità personale dei membri. Chi per negligenza si rende responsabile, di atti che ledono la credibilità del Comitato, è tenuto a risarcire i danni causati.

V. Modifica dello Statuto e scioglimento del Comitato

Art. 14 La modifica dello Statuto può essere fatta dall'Assemblea generale ordinaria o straordinaria con la maggioranza di 2/3 dei delegati presenti.

Art. 15 La decisione di scioglimento del Comitato viene presa se 3/4 delle organizzazioni / associazioni / istituzioni aderenti sono presenti in prima convocazione all'assemblea generale ordinaria o straordinaria, in seconda convocazione, dopo un mese, con qualsiasi numero di presenti.

Lo scioglimento avviene secondo le condizioni del Codice Civile svizzero.

La stessa Assemblea stabilirà a quali istituzioni di beneficenza devolvere l'eventuale patrimonio attivo.

Art. 16 Disposizioni finali

Per tutto quello non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile svizzero. Copia del presente Statuto è depositata presso le Autorità italiane in Svizzera e presso le Autorità cittadine competenti.

Questo Statuto è approvato dall'Assemblea dei delegati tenutasi a Winterthur il 23 novembre 2007, entra in vigore da subito e sostituisce tutti i precedenti.

Winterthur 23 novembre 2007

Il Presidente

La Segretaria

(Fucentese Luigi)

(Maiorano Giovanna)